



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE
Settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali

Roma, 02/02/2022

Prot. 0001111

Com. n. 5

Oggetto: Ammortizzatori Sociali – Indicazioni INPS con Circolare n. 18/2022

Desideriamo informarVi che l'INPS, con la Circolare in oggetto del 1° febbraio 2022, ha illustrato le novità introdotte dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio) e dal Decreto Legge n. 4/2022 (cd. Sostegni Ter) alla disciplina normativa in materia di ammortizzatori sociali. Il documento, nel ripercorrere i diversi passaggi normativi (per cui si rinvia alle note informative della Confederazione [n. 3/2022](#) e [n. 7/2022](#)) fornisce anche le prime indicazioni operative per l'applicazione delle predette disposizioni.

Si precisa, innanzitutto, che le modifiche intervenute producono effetti **dal 1° gennaio 2022** e, pertanto, non sono riferite alle richieste aventi ad oggetto periodi a cavallo degli anni 2021/2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021.

Di seguito gli aspetti principali evidenziati dall'INPS.

PRINCIPI GENERALI	<ul style="list-style-type: none">• Destinatari: vi rientrano anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di apprendistato.• Anzianità minima: occorre di effettivo lavoro per accesso ai trattamenti ed è ridotta da 90 a 30 giorni (<i>condizione non necessaria in caso di trattamento ordinario per EONE. Su questa casistica, in particolare, siamo in attesa di ulteriori istruzioni che chiariscano effettivamente quali eventi siano ad essa riconducibili</i>). Inoltre, in caso di trasferimento d'azienda ai sensi del 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passi alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, ai fini della determinazione dell'anzianità si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
--------------------------	---



	<ul style="list-style-type: none">• Massimale per l'indennità: pari a 1.199,72 euro per il 2021 e annualmente rivalutato.• Pagamento diretto: in caso di richiesta, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.• Attività di lavoro: il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, non percepisce il trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. In caso di durata pari o inferiore a sei mesi, invece, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
CIGO	<ul style="list-style-type: none">• Rispetto ai limiti di durata massima previsti agli artt. 4 e 12 del D.lgs. n. 148/2015, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.• La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (eccezione per EONE in cui vige il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento)• Si prevede che l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali può essere svolto anche in via telematica.
CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE	<ul style="list-style-type: none">• Dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale (<u>ordinari e straordinari</u>) per almeno 24 mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale è pari al:<ul style="list-style-type: none">○ 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;○ 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile○ oltre le 104 settimane resta il 15%.• Il contributo addizionale non è dovuto se i trattamenti di integrazione salariale sono concessi per eventi oggettivamente non evitabili (EONE).• È previsto l'esonero del contributo addizionale in favore dei datori di lavoro operanti nei settori individuati dal D.L. n. 4/2022 nell'arco temporale 1° gennaio-31 marzo 2022. Trattasi di cig "scontata" per i settori maggiormente in crisi come gli alberghi e alloggi (codici ateco 55.10 e 55.20), le agenzie di viaggio e tour operator (codici ateco 79.10, 79.20 e 79.90), ristorazione, anche commerciale e bar



	<p>(codici ateco 56.10.5, 56.21.0, 56.29, 56.30, 56.10.1), parchi divertimento (codici ateco 93.21), stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20), musei (codici ateco 91.02 e 91.03), discoteche (codici ateco 93.29.1), sale giochi e biliardi (codice ateco 93.29.3), sale bingo e altre attività di intrattenimento (codice ateco 93.29.9). Vengono, altresì, esonerati dalla contribuzione addizionale, i seguenti operatori nel comparto Trasporti: Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09); Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30); Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01); Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90).</p>
<p>CIGS (+ di n. 15 dipendenti)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Si amplia la platea dei destinatari con la previsione dettata dall'art. 20, comma 3-bis che determina l'estensione della CIGS e dei relativi obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro, con dimensione occupazionale media semestrale superiore a 15 dipendenti, che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale.• La contribuzione è dello 0,90%, ridotta allo 0,27% per l'anno 2022.• Per i trattamenti fino al 31 dicembre 2021 si applica la disciplina previgente.• Esame congiunto previsto anche in via telematica.• Vengono confermate le causali <i>crisi, riorganizzazione e contratto di solidarietà</i>, tuttavia la causale di "riorganizzazione aziendale" ricomprende anche i casi in cui le aziende vi ricorrano per realizzare "processi di transizione" (<u>che saranno individuati con apposito DM</u>).• Per la causale <i>contratto di solidarietà</i> dal 1° gennaio 2022 aumentano le percentuali di riduzione oraria come segue:<ul style="list-style-type: none">○ la riduzione media oraria massima dell'orario giornaliero, settimanale e mensile dei lavoratori interessati passa dal 60% al 80%;○ la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70% al 90%.• Rispetto ai limiti di durata massima previsti agli artt. 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.
<p>ACCORDO DI TRANSIZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none">• In caso di CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale, i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti possono ottenere un ulteriore intervento per massimo 12 mesi finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero.• Durante la procedura sindacale sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione quali formazione e riqualificazione professionale,



OCCUPAZIONALE	<p>anche tramite Fondi interprofessionali.</p> <ul style="list-style-type: none">• I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).• È prevista la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale di 52 settimane, nel biennio 2022/2023, per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che hanno raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile (per tale misura sono stati stanziati 150 milioni per il 2022 e 150 milioni per il 2023).
FIS (<i>datori di lavoro con almeno n. 1 dipendente non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 d.lgs. n. 148/2015</i>).	<p>Dal 1° gennaio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti il FIS riconosce prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie (durata 13 settimane nel biennio);• per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che, quindi, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, il FIS riconosce l'assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ordinarie (durata 26 settimane nel biennio).
<i>Contribuzione</i>	<ul style="list-style-type: none">• A decorrere dal 1° gennaio 2022:<ul style="list-style-type: none">◦ fino a 5 dipendenti: 0,50◦ + di 5 dipendenti: 0,80%• Contributo addizionale: 4% della retribuzione persa dai lavoratori• il 4% si riduce in misura pari al 40% (quindi 2,4%) per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti e che non hanno fatto richiesta di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi dal termine del periodo di fruizione del trattamento.• È previsto l'esonero del contributo addizionale del 4% in favore dei datori di lavoro operanti nei settori individuati dal D.L. n. 4/2022 nell'arco temporale 1°gennaio-31 marzo 2022 (<i>vd. nel dettaglio § "contribuzione addizionale"</i>).• Per l'anno 2022 le aliquote ordinarie sono previste nelle seguenti misure:<ul style="list-style-type: none">◦ Datori di lavoro fino a 5 dipendenti 0,15% (0,50% ordinaria - 0,35% riduzione)◦ Datori di lavoro da 5,1 a 15 dipendenti 0,55% (0,80% ordinaria - 0,25% riduzione)



	<ul style="list-style-type: none">○ Datori di lavoro oltre 15 dipendenti 0,69% (0,80% ordinaria - 0,11% riduzione)○ Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti 0,24% (0,80% ordinaria - 0,56% riduzione).
DOMANDE	<ul style="list-style-type: none">• Sono confermati i termini di presentazione delle domande di CIGO e Assegno di Integrazione Salariale.• Le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2022 potranno essere presentate entro il 16 febbraio.• Per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE) verificati nel mese di gennaio 2022, il termine di presentazione delle istanze è fissato al 28 febbraio 2022.

Elementi di ulteriore approfondimento e dettaglio sono contenuti nell'allegato.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
Avv. Paolo Baldazzi

ALL.1